

PROSPETTO DI VALUTAZIONE DI CONGRUITA' DELLE PARCELLE

Tra i procedimenti di competenza della sezione II del Tribunale di Genova si sono ritenuti "tipizzabili" i seguenti:

- impugnazione di delibera assembleare
- sfratto per morosità
- sfratto per finita locazione

1) Procedimento d'impugnazione di delibera di assemblea di condominio

La tariffa in esame è stata elaborata con riferimento ad una difesa attorea tipo che potrebbe snodarsi, alternativamente, in un

- a) contenzioso esclusivamente documentale
- b) contenzioso con istruttoria solo orale
- c) contenzioso con istruttoria solo tecnica
- d) contenzioso con istruttoria completa (sia tecnica che orale)

Si è, inoltre, ritenuto ragionevole assumere quale primo scaglione minimo una controversia di valore da €600,01 a €1.600,00.

1a) Tale procedimento è stato ipotizzato articolarsi, secondo le norme del nuovo rito processuale civile, in tre udienze: prima udienza di comparizione e trattazione ex art. 183 c.p.c., udienza ad esito della concessione dei termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c. ed infine udienza di precisazione delle conclusioni.

Coerentemente, è stata ipotizzata la redazione delle relative memorie: n° 2 memorie ex art. 183, comma VI, c.p.c., la conclusionale e le note di replica a questa, per un totale di quattro scritti difensivi.

Altrettanto coerentemente, è stato ipotizzato l'esame dei seguenti scritti della controparte: comparsa di costituzione e risposta, n° 2 memorie ex art. 183, comma VI, c.p.c., comparsa conclusionale e note di replica a quest'ultima, per un totale di cinque scritti avversari.

La collazione e le spese di scritturazione dell'atto introduttivo sono state calcolate per un totale di 4 pagine (pari ad un uso bollo), così come per gli ulteriori atti difensivi; mentre per la nota-spese si sono ipotizzate due pagine.

I criteri seguiti per la redazione della "parcella-tipo" relativa agli onorari è del tutto uguale, ovviamente e per coerenza, a quelli in precedenza illustrati per i diritti.

1b) Tale procedimento è stato ipotizzato articolarsi, secondo le norme del nuovo rito processuale civile, in cinque udienze: oltre a quelle ipotizzate sub. 1a) si sono aggiunte l'udienza di assunzione delle prove orali e quella di rinvio per esame delle medesime.

Le prove orali ipotizzate sono sia l'escussione testimoniale che l'interrogatorio formale.

Coerentemente gli scritti difensivi sono stati conteggiati nel numero di cinque, per l'aggiunta della terza memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. e quelli avversari, per la medesima ragione, sono stati conteggiati nel numero di sei.

La "parcella-tipo" per gli onorari, rispetto a quella sub. 1a), si arricchisce di n° 2 udienze e della voce di assistenza ai mezzi di prova.

- 1c) Il procedimento con istruttoria solo tecnica è sostanzialmente identico, per numero di udienze ad atti delle parti a quello sub. 1b).
- 1d) Il procedimento con istruttoria completa è stato ipotizzato articolarsi attraverso l'espletamento delle prove orali, di escussione testimoniale ed interrogatorio formale, e di licenziamento di CTU tecnica, con relativa nomina di consulente di parte. Il numero di udienze e di atti delle parti è, pertanto, identico a quello sub. 1b)

2) Procedimento di sfratto per morosità

E' stato ipotizzato un procedimento d'intimazione "tipo" con una sola udienza a conclusione della quale viene emesso il provvedimento di convalida.

Tuttavia, tale procedimento-tipo è altresì valido nell'ipotesi di contestuale domanda di ingiunzione di pagamento atteso che in tale ipotesi non sono previste maggiorazioni di spesa (solo una più articolata attività all'atto dell'iscrizione a ruolo, atteso che occorre munirsi di una duplice nota, ovvero della fotocopia di quella della convalida, ove indicarsi che il contributo è stato assolto con l'iscrizione a ruolo del contestuale sfratto e solo una più articolata attività presso gli Ufficiali Giudiziari dai quali occorre farsi autenticare una copia dell'intimazione notificata per poter formare il fascicolo dell'ingiunzione).

3) Procedimento di sfratto per finita locazione

Anche in questa ipotesi si è tipizzata una procedura che consta di una sola udienza, con l'eventualità di una seconda udienza nell'ipotesi di necessaria rinnovazione della notificazione dell'atto introduttivo ai sensi dell'art. 663 c.p.c.

Il valore del procedimento, in mancanza di una specifica previsione legislativa (attesa l'abrogazione dell'art. 12, 2° comma c.p.c.) sarà determinato sulla base dell'ammontare annuo del canone di locazione, in conformità alla disciplina in materia di contributo unificato (art. 13, comma 3° DPR 115/02).